07-GIU-2023
da pag. 33 / foglio 1

ItaliaOggi
Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 20256 Diffusione: 17529 Lettori: 74000 (0006901)

DATA STAMPA
www.datastampa.it

L'Agenzia ha diffuso in bozza la circolare sull'imposta incrementale

06901 06901

Una flat tax di esclusioni

Fuori associati e soci di società di persone

DI DUILIO LIBURDI
E MASSIMILIANO SIRONI

Soci delle società di persone ed associati degli studi professionali fuori dalla flat tax incrementale analogamente ai soci delle società Ires trasparenti. Oltre che, per espressa previsione di legge, tutti coloro che applicano il regime forfetario nel 2023. Possibilità di applicazioe, invece, per coloro che hanno applicato il forfait in uno o più periodi dal 2020 al 2022 e possibilità per la flat tax anche in assenza di triennio completo antecedente nel quale si è dichiarato reddito di impresa o di lavoro autonomo.

Sono queste alcune delle indicazioni fornite dall'agenzia delle entrate nella bozza di circolare in consultazione emanata ieri sulle disposizioni contenute nella legge n. 197 del 2022 nei commi da 55 a 57 dell'articolo 1.

La norma istituisce una imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali che viene applicata, esclusivamente per il periodo di imposta 2023, sulla quota di reddito di impresa o di lavoro autonomo di detto periodo in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente.

Su questo aspetto, inoltre, la bozza di circolare precisa che nel caso in cui il contribuente abbia iniziato la propria attività nel 2021, dovrà essere effettuato il ragguaglio su detto anno in relazione al periodo di svolgimento dell'attività e, naturalmente, considerare l'intero periodo 2022.

In buona sostanza, dunque, è sufficiente che vi sia almeno un periodo di imposta intero sul quale effettuare il conteggio dell'incremento.

Mentre, ovviamente, in caso di inizio attività nel 2023 detto parametro non sussiste. Altro chiarimento atteso (che dovrà essere naturalmente confermato) riguarda coloro che hanno applicato il regime forfetario nei periodi di imposta precedenti rispetto al 2023, posto che, come già detto, l'applicazione di detto regime nel 2023 è incompatibile con la flat tax.

La bozza di circolare afferma che l'applicazione del forfait in uno o più anni dal 2020 al 2022 non preclude l'accesso al regime della flat tax per il 2023. In detta ipotesi, ai fini della determinazione dell'incremento reddituale da assoggettare a tassazione, anche il reddito soggetto al regime forfetario viene utilizzato per determinare l'incremento del 2023 laddove sia il maggiore del triennio. Rileva, in detta ipotesi, quanto evidenziato nel quadro LM della dichiarazione.

Tornando al tema dei soggetti esclusi, in relazione alle partecipazioni delle società di persone le stesse rilevano, in linea generale, ai fini della esclusione.

Solo per l'imprenditore individuale, laddove siano detenute nel regime di impresa, il reddito conseguente potrà essere preso in considerazione ai fini del calcolo incrementale.

In generale, la verifica andrà effettuata sulla base dell'inventario o del registro acquisti e ad analoga soluzione si giunge in relazione alla partecipazione in un soggetto Ires.

Mentre, al contrario, nessuna possibilità appare percorribile per gli associati degli studi professionali. La circolare contiene poi delle esemplificazioni numeriche che, ad un primo esame, appaiono coerenti con quanto era stato illustrato dall'agenzia delle entrate in occasione del videoforum organizzato da Italia Oggi nello scorso mese di gennaio.

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1763 - T.1674